

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN FORMA FISSA ED ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME.

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo, di cui il Comune di Torino di Sangro è concessionario.

Art. 2 -Fonti Normative

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli artt. 822 del codice civile e dell'art. 28 e 29 del codice della navigazione sono esercitate in conformità alle norme contenute nel decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 e nel decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, nella legge regionale 17.12.1997 n. 141 e nella legge regionale 23.12.1999 n. 135, secondo i principi del codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (PDM Regionale e Piano demaniale Comunale).

Art. 3 –Finalità

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'utilizzo delle aree del demanio marittimo, perseguendo le seguenti finalità:

- a) definire le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree demaniali marittime;
- b) definire le modalità di esercizio delle attività commerciali
- c) stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali

Art. 4- Delimitazione territoriale

Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo situate nel territorio comunale e destinate ad attività commerciali.

Art. 5- Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Torino di Sangro provvede al:

- a) rilascio e rinnovo di concessione demaniale marittime;
- b) revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- c) autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della concessione (art. 45 bis codice della navigazione).

Art. 6- Modalità di accesso

Premesso che nella concessione dei beni del demanio marittimo e nell'autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione stessa, deve essere salvaguardata la possibilità di libero accesso al mare.

In fase di rilascio e rinnovo di concessioni o autorizzazioni, l'ufficio demaniale comunale è tenuto a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti .

Art. 7 – Disciplina del commercio al dettaglio a posteggio su aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio su aree demaniali marittime è contenuta nella L.R. 23.12.1999 n. 135. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree demaniali marittime è consentito a posto fisso (alimentare, non alimentare e produttori agricoli) come previsto dal vigente Piano Commerciale Comunale su Aree pubbliche.

L'assegnazione del posteggio, limitatamente al periodo estivo, viene effettuata tramite avviso pubblico.

Art.8 – Requisiti di partecipazione posteggio su aree demaniali marittime

Requisito essenziale per la partecipazione all'assegnazione dei posteggi alimentari e non alimentari è il possesso di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, oltre al nulla-osta art. 68 Cod. Navigazione della Capitaneria di Porto competente.

Requisito essenziale per la partecipazione all'assegnazione dei posteggi per produttori agricoli è il certificato di iscrizione al registro delle imprese sezione speciale coltivatori diretti – produttori agricoli, oltre al nulla-osta art. 68 Cod. Navigazione della Capitaneria di Porto competente.

Art. 9 – Modalità e criteri per l'assegnazione dei posteggio su aree demaniali marittime

I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza nell'esercizio dell'attività di commercio esercitata in area demaniale marittima negli ultimi cinque anni
- b) a parità di anzianità di presenza verrà presa in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla data di iscrizione al registro delle imprese (iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo);
- c) a parità di anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche verrà preso in considerazione l'ordine di protocollazione delle istanze.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della data di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio.

Le istanze che perverranno oltre il termine saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posti e finché permane tale disponibilità.

Saranno escluse dalla graduatoria le istanze carenti del requisito essenziale e quelle relative a soggetti che, pur avendo presentato istanze complete risultino, in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sprovvisti dei requisiti dichiarati.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, distinta per settore merceologico, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

I posteggi che si renderanno disponibili nel corso del periodo estivo per rinuncia o per revoca o per successivo ampliamento, verranno dati in concessione utilizzando la suindicata graduatoria.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata, per settore merceologico, seguendo la numerazione prevista nella planimetria allegata al vigente Piano Commerciale Comunale su aree pubbliche

secondo l'ordine di graduatoria; senza alcuna possibilità di scelta del posteggio da parte dei richiedenti.

Art. 10 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree demaniali marittime su posteggio

L'assegnazione dei posteggi avverrà nel rispetto della graduatoria formulata solo dopo l'acquisizione da parte dell'aggiudicatario dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale demaniale ai sensi dell'art. 45 bis codice della navigazione ed il pagamento dei canoni e tasse dovute per l'occupazione di area demaniale marittima.

Art. 11 Procedura di revoca dell'assegnazione del posteggio per il commercio su aree demaniali marittime

Il mancato rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte dell'Ufficio Demaniale Comunale e il mancato pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'intero periodo di assegnazione entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno comporterà la revoca immediata dell'assegnazione del posteggio per il commercio su aree demaniali marittime su posteggio e lo scorrimento della graduatoria.

Art. 12 – Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

Fermo restando la disciplina relativa al settore commercio su aree demaniali marittime contenuta nella L.R. 23.12.1999 n. 135 e successive modificazioni e la disciplina delle attività svolte nell'ambito del demanio marittimo contenuta nell'art. 68 del Codice della Navigazione, il commercio su aree demaniali marittime in forma itinerante è vietato su tutto il litorale costiero di Torino di Sangro salva la deroga prevista dall'art. 13.

Art. 13 – Deroga ai divieti del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime e procedura

In deroga a quanto previsto all'articolo 12 è consentito l'esercizio del commercio itinerante sulla strada di Borgata Marina – Torino di Sangro- ai seguenti operatori:

- in possesso del nulla-osta dell'Autorità Marittima competente;
- in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (DURC)

I suddetti operatori per svolgere il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime autorizzate devono richiedere al Comune di Torino di Sangro- Ufficio Demaniale Comunale- dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, il nulla-osta previsto dalla normativa vigente per il commercio in forma itinerante.

Solo per l'anno 2010, l'Ufficio Demaniale Comunale accetterà le istanze di nulla-osta fino alla data del 15.5.2010.

Art. 14 Svolgimento dell'attività di commercio itinerante

Il commercio in forma itinerante è vietato su tutto l'arenile (spiaggia) presente nel territorio di Torino di Sangro per salvaguardare il libero accesso al mare.

L'esercizio del commercio itinerante, e comunque la sosta anche temporanea, è consentito esclusivamente sulla strada di Borgata Marina- viale Costa Verde- mediante mezzi motorizzati

mobili opportunamente omologati (furgoni, camioncini), previa nulla osta della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demaniale Comunale.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra.

La sosta temporanea è consentita solo per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata e non direttamente sull'arenile; comunque, la sosta temporanea resta soggetta alle prescrizioni del Codice della Strada.

Art. 15 – Norme igienico-sanitarie

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, da leggi e regolamenti in materia.

Art. 16 – Norme generali

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio e il nulla osta dell'autorità competente, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee.

E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

E' vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.

Art. 17 – Orari

Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a fissare gli orari dell'esercizio dell'attività di vendita itinerante.

Art. 18- Sanzioni

Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art.12 e 13 è punito, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.lgs 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

Chiunque viola le disposizioni dell'art.13 ossia esercitano l'attività senza il prescritto nulla-osta della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demaniale Marittimo è punito, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 16, comma 2 è punito, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.lgs 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 16, commi 1,3,4 e dell'art. 129,00 € 1.290.00.

Art. 19- Disposizioni transitorie

Quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e al Piano Commerciale Comunale su aree pubbliche.